



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo

07-01-02 - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

Oggetto: Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20. Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi. Registro regionale delle GUIDE TURISTICO SPORTIVE – Area tematica: Accompagnatore per le attività equestri - ISCRIZIONE – FANCELLO Stefano – N. 113.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R.18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

VISTA la L.R. 04.02.2016, n. 2, Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20.10.2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTA la L.R. 28.07.2017, n. 16, Norme in materia di turismo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007 “Direttive e linee guida per l’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica e Guida turistico sportiva”, che definisce le figure professionali di guida ambientale escursionistica e le diverse specializzazioni di guida turistica sportiva;

VISTO l’art. 5, lett. C) della succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007, che stabilisce i requisiti e i titoli per l’accesso alla professione di “Accompagnatore per le Attività Equestri”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 2039 del 16.10.2008 che istituisce il Registro regionale delle Guide turistico sportive;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 05.12.2019, Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape) 2019;

VISTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

il Decreto dell'Assessore degli AAGG., Personale e Riforma della Regione n. 35/2784 del 23.06.2023, con il quale sono state conferite all'Ing. Pierangelo Lucio Orofino, le funzioni di Direttore del Servizio Osservatorio, ricerca e sviluppo (O.R.S.), presso la Direzione generale del Turismo, artigianato e commercio;

VERIFICATO

che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 nonché degli artt. 6, 7, 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione, il Dirigente, il Responsabile di settore e l'Istruttore, non si trovano in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi;

PRESO ATTO

della documentazione rilevata dalla piattaforma Suape trasmessa dal soggetto interessato, in data 25.12.2023 – pratica nr. FNCFSN77P20B354X-25122023-1731.699192, e, in particolare:

ALLEGATO D-100 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione - con la quale il richiedente attestava che il titolo da lui posseduto cioè "Diploma di Tecnico di Equitazione di Campagna di primo livello", avrebbe consentito l'esercizio dell'attività di Guida Turistica Sportiva di Accompagnatore, come previsto dalla normativa regionale per l'iscrizione al registro in oggetto.

CONSIDERATO

che lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno svolgere le adeguate verifiche per accertare se il titolo presentato fosse o meno equipollente con il titolo di "*istruttore federale di sport equestri rilasciato dalla FISE*" che è l'unico titolo ammesso dall'allegato 1, art. 5, co. 2, lett. C) della DGR 32/19 del 3.10.2007. Di conseguenza, ha formulato la richiesta di un espresso parere dirimente alla FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, unica autorità competente in materia, mediante la sua nota prot. n. 3014 del 31.01.2024 che si allega;

CONSIDERATO

che la FISE rispondeva con PEC del 5.02.2024, prot. n. 426 (ns prot. n. 3447 del 5.02.2024), che si allega alla presente, in cui chiariva che "*Dall'analisi dei sopra menzionati articoli regolamentari si può evincere che le qualifiche di Istruttore Federale e Tecnico di Equitazione di campagna, non sono equiparabili poiché complementari tra loro. Pertanto, nel caso di specie da voi rappresentato, per il*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

turismo equestre è competente la figura del Tecnico di Equitazione di Campagna, mentre la figura di Istruttore Federale è competente per le Discipline Olimpiche e quindi per la parte Sportiva - agonistica";

CONSIDERATO che da quanto rappresentato dalla FISE, la DGR appaia non rispondente all'interesse pubblico e pertanto l'esclusione del richiedente su questa base appare illegittima poichè la sua istanza verrebbe rigettata sulla base del possesso di un titolo maggiormente idoneo per i compiti di accompagnatore per le attività equestri rispetto a quello prescritto nella DGR in argomento;

CONSIDERATO che le Deliberazioni di Giunta regionale non sono atti normativi in quanto lo Statuto sardo riserva questi ultimi al solo Consiglio regionale (art. 27 Statuto) ma atti di alta amministrazione in quanto *"esprimono una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta di interessi pubblici con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento ma determinabili .."* (Consiglio di Stato sez. I, parere n. 71/1999);

CONSIDERATO che da quanto rappresentato dalla FISE, l'art. 5, co. 2, lett. C) dell'allegato 1 della DGR 32/19 del 3.10.2007 non risulta idoneo a perseguire l'interesse pubblico se interpretato nel senso di riservare ai soli possessori del titolo di Istruttore Federale FISE l'iscrizione al Registro regionale delle GUIDE TURISTICO SPORTIVE - Area tematica Accompagnatore per le Attività Equestri, escludendo coloro che sono in possesso del diploma di Tecnico di Equitazione di campagna, titolo rispondente ai compiti concretamente richiesti alla guida, come esattamente rilevato dalla FISE;

CONSIDERATO che sembra doveroso integrare le ipotesi di ammissibilità previste dalla citata DGR, in attesa di una attualizzazione complessiva dei requisiti per l'accesso alla professione in argomento e che ciò non costituisce violazione normativa, essendo le DGR atti di alta amministrazione e non normativi. Ciò non costituirebbe nemmeno una violazione della stessa DGR, in quanto rimane vigente l'ipotesi prevista ma se ne aggiungerebbe una nuova, per le ragioni di pubblico interesse ampiamente motivati dalla citata nota FISE e questa soluzione prevenirebbe anche possibili impugnazioni giurisdizionali da parte del richiedente, in caso di rigetto della sua istanza;

RITENUTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R.18.12.2006, n. 20, all'iscrizione nel Registro regionale delle GUIDE TURISTICO SPORTIVE - *Area tematica* Accompagnatore per le Attività Equestri del richiedente in argomento, come da prospetto allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

ART.1 Per le causali esposte in premessa, è ISCRITTO al Registro regionale delle GUIDE TURISTICO SPORTIVE - *Area tematica* **Accompagnatore per le Attività Equestri** – il sig. **Fancello Stefano** con assegnazione del numero **113**, di cui al prospetto allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2 L'iscrizione nel Registro regionale non necessita di rinnovo, ai sensi della L. R. 20.10.2016, n. 24, art.55, comma 1. Al fine dell'accertamento della permanenza dell' idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, gli uffici di questo Assessorato possono richiedere l'esibizione del relativo certificato in corso di validità. La mancata esibizione del certificato è equiparata all'esercizio abusivo della professione.

La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Direzione Generale della Presidenza per la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione della presente determinazione sul BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica ai diretti interessati.

Termine iniziale: inoltro pratica dall'ufficio SUAPE: 27.12.2023.

Termine per la definizione del procedimento: 60 giorni ex art. 10.1 Direttive Suape, all. A, DGR 49/19 del 5.12.2019;

giorno di inoltro al Servizio delle comunicazione inoltrata al SUAPE: 25.12.2023.

Giorni totali impiegati al 22 febbraio 2024: 59.

Il Direttore del Servizio

Ing. Pierangelo Lucio Orofino

Siglato da :



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERGIO ISOLA